



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Manfredonia

ORDINANZA N. 39/2010

REGATA “CIRCUITO NAZIONALE CLASSE SUNFISH IV TAPPA”

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Manfredonia:

VISTA la comunicazione in data 10.08.2010, avanzata dal Presidente pro-tempore dell'Associazione Sportiva CentronauticoVela3 con sede in Roma in Via Antonio Serra, 26/e relativa all'effettuazione nei giorni 04 e 05 settembre 2010 di regate veliche valide per il “Circuito Nazionale Classe Sun Fish IV Tappa” nelle acque antistanti la località Ippocampo del comune di Manfredonia;

VISTA la comunicazione in data 12.08.2010, avanzata dal Presidente pro-tempore del Centro Nautico “Margherita” con sede in Margherita di Savoia (Bat) Zona Porto Canale, affiliato F.I.V. (Federazione Italiana Vela), organizzatore nei giorni 04 e 05 settembre 2010 delle regate veliche valide per il “Circuito Nazionale Classe Sun Fish IV Tappa” nelle acque antistanti la località Ippocampo del comune di Manfredonia;

VISTA l'autorizzazione pervenuta con foglio prot. n°30835/2010 in data 10.08.2010 rilasciata dal Comune di Manfredonia a favore dell'Associazione Sportiva CentronauticoVela3 sopra meglio generalizzata, relativa all'occupazione temporanea di mq.1500 di arenile da utilizzare per il posizionamento di imbarcazioni e mq.2.760,00 di specchio acqueo da utilizzare come corridoio di lancio, in località Ippocampo, da adibire a centro sportivo e scuola di vela, nonché all'effettuazione nei giorni 04 e 05 settembre 2010 della regata “Circuito Nazionale Classe Sunfish IV Tappa” nello specchio acqueo antistante l'area in temporaneo uso;

VISTA la propria ordinanza balneare n.20/2010 in data 04.06.2010;

VISTA l'ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia;

VISTO il Bando di regata predisposto dal Centro Nautico “Margherita” affiliato alla F.I.V. (Federazione Italiana Vela) e dall'Associazione Sportiva CentronauticoVela3 scuola di vela autorizzata dalla F.I.V. (Federazione Italiana Vela) ed affiliata al CSEN (Centro Sportivo di Educazione Nazionale);

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg'72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;

CONSIDERATA la necessità di garantire il regolare svolgimento delle competizioni nonché di prevenire il verificarsi di incidenti e di salvaguardia dell'incolumità di persone e cose;

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che i giorni **04 e 05 settembre 2010**, a partire dalle **ore 10.30**, si svolgeranno regate valide per il “Circuito Nazionale Classe Sun Fish IV° Tappa” nel tratto di mare antistante la località Ippocampo del comune di Manfredonia e precisamente all'interno della zona di mare circolare avente raggio 0,5 miglia e centro nel punto di coordinate (WGS 84):

come riportata sulla planimetria allegata e parte integrante della presente Ordinanza.

ORDINA

ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare

Articolo 1

I giorni 04 e 05 settembre 2010 la zona di mare di cui al RENDE NOTO, durante lo svolgimento della manifestazione, per una distanza di 200(duecento) metri è interdetta alla navigazione, ancoraggio, sosta e pesca comunque effettuata, nonché ogni altra attività, subacquea o di superficie, direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare, con esclusione della balneazione qualora effettuata nella fascia di mare entro i 200(duecento) metri dalla costa.

Articolo 2

Non sono soggette al divieto di cui agli articoli precedenti:

- le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione oltre che al personale;
- le unità della Guardia costiera, delle forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico o via VHF (recapito **1530** per le situazioni di emergenza).

Articolo 3

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 (trecento) metri dai limiti esterni del campo di gara, che sarà delimitato da apposite boe gialle, dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 4

Il Presidente pro-tempore del Centro Nautico “Margherita”, organizzatore della regata, è obbligato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. dovrà assicurarsi che le condizioni meteomarine siano tali da consentire lo svolgimento in sicurezza della regata in programma, sospendendo la stessa qualora il mutamento delle condizioni locali renda consigliabile tale decisione. In proposito si dispone che qualora le condizioni meteomarine, ovvero qualsiasi altra causa, dovessero limitare l'operatività ai fini dell'utilizzazione delle barche in assistenza ai concorrenti, o, comunque, creare pericoli per le unità impegnate nella predetta manifestazione, la competizione deve essere sospesa senza indugio alcuno;
2. dovrà confermare con almeno 24 ore di anticipo lo svolgimento della manifestazione stessa, comunicando il numero dei concorrenti, l'elenco delle unità in assistenza alla gara e il canale VHF di lavoro che sarà usato dalle citate unità durante la gara; dovrà essere comunicata, altresì, ogni variazione, rinvio o annullamento della gara stessa;
3. le boe di delimitazione del campo gara dovranno essere immediatamente rimosse dopo la regata;
4. le unità partecipanti alla regata non dovranno navigare nella zone di mare interdette alla navigazione dalla ordinanza balneare vigente, in particolare nei 200 metri dalla costa (area riservata alla balneazione);

5. i partecipanti alla gara dovranno indossare i previsti giubbotti di salvataggio;
6. durante la gara dovrà essere assicurato un continuo servizio di vigilanza ai concorrenti con l'impiego di sufficienti imbarcazioni idonee allo scopo, munite di idonei apparati VHF, ovvero di sistema di comunicazione che permetta il diretto ed immediato contatto con la sala operativa della Capitaneria di Porto di Manfredonia (0884/583871 – numero blu 1530 per emergenza);
7. dovrà essere predisposto, a bordo delle imbarcazioni di assistenza ed a terra, un idoneo apprestamento sanitario, con medico pronto ad intervenire in caso di necessità;
8. le unità in assistenza ai concorrenti dovranno essere in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza ed in ordine con tutti i documenti e certificati previsti dalla normativa in vigore;
9. si dovrà provvedere, inoltre, a un servizio di vigilanza per lo sgombero delle zone di mare interessate dalla manifestazione;
10. l'esecuzione della gara è, altresì, subordinata all'osservanza scrupolosa delle disposizioni contenute nell'autorizzazione comunale in premessa citata e nei regolamenti per l'esecuzione dell'attività sportiva;
11. dovrà comunicarsi il termine della gara e il rientro di tutti i concorrenti alla Capitaneria di Porto di Manfredonia;
12. la regata in questione potrà essere sospesa e/o revocata in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio dell' Autorità Marittima, qualora situazioni di emergenza contingenti richiedano tale decisione.

Articolo 5

La presente ordinanza, emanata agli esclusivi fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esime il Presidente pro-tempore del Circolo Nautico "Margherita", organizzatore della manifestazione sportiva in questione, dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività poste in essere.

L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o terzi, dalle attività svolte ed anche, qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.

Il citato Centro Nautico organizzatore, pertanto, è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, di tutti i danni che dovessero derivare a persone e/o cose in dipendenza dell'attività di cui trattasi.

Articolo 6

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non integri una fattispecie diversa o più grave reato:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n°171/2005;
- b) negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi dell'art.1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.manfredonia.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Manfredonia, lì 25.08.2010

p. IL COMANDANTE
C.F. (CP) Antonino ZANGHI' t.a.

f.to IL COMANDANTE IN II^
T.V. (CP) Giancarlo SALVEMINI

Planimetria allegata all'Ordinanza n.39/2010 in data 25 agosto 2010

